

DECRETO N. DEL



## COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ANCONA

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Rilevata la necessità di provvedere ad organizzare la trattazione delle udienze di questa Commissione Tributaria Provinciale per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno prossimi, mediante l'adozione di linee guida vincolanti, come previsto dal comma 7 lett. d) dell'art. 83 D.L. 17/3/2020 n. 18, applicabile anche ai procedimenti davanti alle Commissioni Tributarie in forza del comma 21;

Ritenuto che la situazione epidemiologica in atto e la ridotta superficie dei locali a disposizione di questa Commissione Tributaria Provinciale rendono indispensabile evitare la comparizione delle parti in occasione delle udienze ed escludono, a maggior ragione, la possibilità che il pubblico assista alle udienze medesime;

Ritenuto, in definitiva, che nel limitato periodo in questione le udienze dovranno svolgersi esclusivamente mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, non essendo la Commissione attrezzata, allo stato, con dotazioni informatiche che consentano i collegamenti da remoto previsti dalla lett. f) del comma 7 del citato art. 83;

Letti gli artt. 83 D.L. 17/3/2020 n. 18 e 36 D.L. 8/4/2020 n. 23;

### **DISPONE**

nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno prossimi, tutte le udienze fissate presso questa Commissione Tributaria Provinciale si svolgeranno con trattazione scritta; in particolare:

1. la trattazione delle controversie in camera di consiglio avverrà secondo le regole ordinarie di cui agli artt. 32 e 33 D.Lvo n. 546/1992;
2. non si terranno pubbliche udienze e la discussione, ove richiesta, sarà sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; resta salva la possibilità della parte interessata di insistere per la discussione in

pubblica udienza, nel qual caso il Collegio, valutate tutte le circostanze del caso concreto, potrà rinviare la trattazione della controversia a data successiva al 30 giugno 2020;

3. le istanze di sospensione ex art. 47 D.Lvo n. 546/1992 saranno trattate senza la comparizione delle parti, la cui audizione avverrà mediante scambio e deposito telematico, almeno due giorni liberi prima dell'udienza, di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; la successiva deliberazione sarà comunicata dalla Segreteria;
4. eventuali udienze per le quali sia prevista la presenza di persone diverse dalle parti e dai difensori saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020.

Si comunichi urgentemente a tutti i magistrati della Commissione Tributaria, nonché agli Ordini Professionali e agli Uffici Finanziari interessati.

Ancona, 23 aprile 2020

IL PRESIDENTE  
Dott. Mario Vincenzo D'Aprile  
(firma digitale)



D'APRILE MARIO VINCENZO  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
23.04.2020 07:56:31 UTC